



COMUNE DI MONTANO LUCINO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/06/2010

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in riferimento al disposto dell'art 38 e seguenti del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i..

Art. 2 – Interpretazione del regolamento

2.1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono decise dal presidente, con l'assistenza del segretario comunale.

2.2 Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile o non consegua il consenso dei consiglieri che hanno sollevato l'eccezione, l'interpretazione è rimessa al consiglio, il quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2.3 L'interpretazione della norma ha validità permanente e in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 – Durata in carica

3.1 Il Consiglio Comunale dura in carica cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4 – Luogo delle adunanze consiliari

4.1 Il Consiglio Comunale, di regola si riunisce nell'apposita sala sita nella Casa Municipale in via Liveria 7.

4.2 Il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, quando ciò sia reso necessario o opportuno:

- dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa,
- da ragioni di carattere sociale, che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze e avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità,
- dall'esigenza di garantire la presenza di una parte della popolazione particolarmente interessata da un argomento di particolare rilevanza.

4.3 Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede della stessa vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

4.4 Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune

4.5 La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato agli organi di informazione, collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 5 – Presidenza delle adunanze

5.1 Il Sindaco è per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale e ne fa parte a tutti gli effetti, compreso il calcolo del numero legale.

Art. 6 – Sostituzione del presidente

6.1 In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, ove anche questi sia assente o impedito, dall'Assessore anziano.

6.2 Qualora in aula non siano presenti il Sindaco, il Vice Sindaco o l'Assessore Anziano il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere anziano.

Art. 7 – Compiti e poteri del Presidente

7.1 Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

7.2 Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni e proclama il risultato.

7.3 Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

7.4 Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervento a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

7.5 Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta, il revisore dei conti, il difensore civico, le istituzioni, gli enti e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 8 – Costituzione dei Gruppi consiliari

8.1 I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista formano, di regola un gruppo consiliare.

8.2 I gruppi consiliari sono composti da almeno due consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un gruppo consiliare.

8.3 il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

8.4 I consiglieri comunali, che subentrano ad altri cessati anticipatamente dalla carica, appartengono al gruppo politico di rispettiva elezione, salvo diversa comunicazione scritta al Sindaco.

8.5 I consiglieri che non intendono aderire ad alcun gruppo o che si staccano dal gruppo di originaria appartenenza senza confluire in altro gruppo ne danno avviso al Presidente e fanno parte di un gruppo misto, al quale saranno riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare solo quando di esso vengano a far parte almeno due consiglieri.

8.6 I gruppi consiliari devono comunicare, per iscritto al Sindaco, il nome del proprio Capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio, salva l'ipotesi di formazione di un nuovo gruppo nel corso del mandato, nel qual caso la comunicazione verrà inviata prima della riunione consiliare immediatamente successiva. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che ha ottenuto maggiori voti individuali.

8.7 In caso di assenza del Capogruppo ad ogni seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.

Art. 9 – Conferenze dei Capigruppo

9.1 La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio Comunale.

9.2 La conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con apposite deliberazioni.

9.3 La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta, quando lo ritenga necessario, dal Sindaco o dal Vicesindaco. Alla riunione possono partecipare il Segretario Comunale od il suo sostituto ed i funzionari comunali, qualora richiesto dal Presidente.

9.4 I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

9.5 Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

9.6 Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un capogruppo designato dal presidente. Il verbale viene sottoscritto dai presenti.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 10 – Costituzione e composizione

10.1 Il Consiglio Comunale può istituire, con appositi atti, commissioni consiliari consultive permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale.

10.2 Apposito regolamento ne disciplina il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata.

10.3 Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

10.4 Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

Art. 11 – Istituzioni di Commissioni speciali

11.1 Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuate dal Revisore o dal difensore civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costruire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 44, secondo comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

11.2 La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte sia rappresentanti della maggioranza che quelli della minoranza consiliare. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.

11.3 La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

11.4 Alla fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del difensore civico del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi, di tutti i dipendenti e dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

11.5 La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del Presidente della stessa commissione.

11.6 Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

11.7 Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo o il dirigente competente dovrà adottare, entro un termine prestabilito.

11.8 Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 12 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune

12.1 Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. m) del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 13 – Riserva di legge

13.1 L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 14 – Entrata in carica

14.1 I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

14.2 Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva all'elezione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed anche se non sono stati presentati reclami, esamina le condizioni del Sindaco e dei Consiglieri e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni conseguenti.

14.3 Per le cause di ineleggibilità a Sindaco o consigliere comunale e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco e consigliere comunale, nonché per gli effetti che comportano la perdita delle condizioni di eleggibilità o l'esistenza di cause di incompatibilità, si rinvia al capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si rinvia altresì all'art.69 dello stesso decreto legislativo per le modalità di contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e per la dichiarazione di decadenza dalla carica.

Art. 15 – Linee programmatiche di mandato

15.1 Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

15.2 Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

Art. 16 - Dimissioni

16.1 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

16.2 Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate con comunicazione scritta e sottoscritta personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

16.3 Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo, per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

16.4 Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del Testo Unico.

16.5 Il seggio di consigliere comunale, che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 17 – Rimozione – Decadenza – Sospensione dalla carica

17.1 I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica, con decreto del Ministro dell'Interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione; per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

17.2 In attesa del decreto il Prefetto può sospendere i Consiglieri qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

17.3 I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 59, commi da 1 a 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

17.4 I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella in cui diventa definitivo il provvedimento di sospensione per una delle cause stabilite dal primo comma dell'art. 59 del Testo Unico. Per tali effetti la sentenza prevista dall'art. 444 del C.P.P. è equiparata a condanna.

17.5 Ai sensi dell'art.43, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la decadenza del consigliere comunale per la mancata partecipazione alle sedute è pronunciata dal consiglio comunale nei casi e con la procedura stabilita dall'art. 15 comma 3 dello statuto comunale garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo Statuto. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.

17.6 La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'interessato dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità ad incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 18 – Sospensione dalla carica – Sostituzione

18.1 I Consiglieri Comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando si trovano nelle condizioni previste dall'art.59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

18.2 Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero sino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati ai fini della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

18.3 Il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospesa affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

18.4 Per tutti gli altri effetti conseguenti alla sospensione o alla cessazione della stessa si rinvia a quanto disposto dal richiamato art. 59.

18.5 Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi

Art. 19 – Partecipazione alle adunanze del Consiglio

19.1 Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

19.2 In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Presidente del Consiglio il quale provvede a darne notizia all'assemblea consiliare.

19.3 La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dal Capogruppo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente ovvero da altro consigliere del gruppo, se assente il Capogruppo.

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 20 – Diritto di presentare proposte di deliberazioni

20.1 Ogni consigliere può presentare proposte di deliberazione su ogni questione concernente materie rientranti nella competenza del consiglio comunale secondo le disposizioni legislative e statutarie.

20.2 La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, è presentata al sindaco. Per la predisposizione della proposta di deliberazione il consigliere può avvalersi dell'assistenza tecnica degli uffici comunali.

20.3 Il sindaco la trasmette al segretario per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione dei prescritti pareri tecnici e contabili. L'istruttoria deve essere conclusa di norma entro trenta giorni dalla data di presentazione della proposta di deliberazione.

20.4 Se la proposta di deliberazione risulta estranea alla competenza del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, se necessaria, il sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'esame del consiglio.

20.5 Se l'istruttoria amministrativa si conclude positivamente, la proposta è iscritta all'ordine del giorno del consiglio con l'indicazione, unitamente all'oggetto, del consigliere proponente.

20.6 I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

20.7 Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, di norma, per scritto, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Possono anche essere presentate al Presidente nel corso della seduta.

20.8 Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera può essere rinviata dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno oppure all'adunanza successiva.

20.9 L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

20.10 Gli emendamenti possono essere posti in votazione se gli stessi sono corredati dei prescritti pareri tecnici e contabili

Art. 21 - Richiesta di convocazione del Consiglio

21.1 Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore portando all'ordine del giorno quanto richiesto da detti consiglieri.

21.2 Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale la richiesta dei Consiglieri perviene al Sindaco dopo la registrazione al protocollo generale.

21.3 Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 39 del Testo Unico.

Art. 22 - Diritti dei consiglieri

22.1 I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, nonché su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune.

22.2 Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e nozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

Art. 23 - Mozioni

23.1 La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto ad insegnare secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Comunale, ovvero un giudizio sull'intera Amministrazione.

23.2 Le mozioni sottoscritte dal Consigliere proponente devono essere presentate al Sindaco e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione ad eccezione della seduta di approvazione del Bilancio e del Rendiconto. La convocazione deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio

Art. 24 – Interpellanze

24.1 L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

24.2 Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 25 - Interrogazioni

25.1 I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

25.2 L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o ad un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

25.3 Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

25.4 Le interrogazioni devono essere presentate al protocollo comunale e la decorrenza dei trenta giorni prevista dall'art. 43 comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000 decorre dalla data del protocollo.

25.5 Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

- a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
- b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
- c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

25.6 Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

25.7 Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

- a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
- b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
- c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

Art. 26 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni - Discussione congiunta

26.1 Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

26.2 Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le nozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i Capigruppo consiliari.

Art. 27 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

27.1 I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

27.2 I Consiglieri Comunali hanno diritto d'accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, ma nell'utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, dai divieti di divulgazione di dati personali sensibili e giudiziari, di cui agli artt. 20 e 22 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

27.3 L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al funzionario responsabile preposto ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, l'ufficio segreteria fornisce a richiesta a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi Comunali e degli altri enti, ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri Comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

27.4 Non può essere rilasciata copia di atti e documentazione già precedentemente rilasciata allo stesso richiedente.

27.5 Ai fini del rilascio di copie è necessaria la sussistenza di una connessione oggettiva tra la richiesta e l'esercizio del mandato.

Art. 28 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

28.1 I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso relative all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta e delle determinazioni dei responsabili di uffici e servizi, dei verbali delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni comunali, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco e dai responsabili, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

28.2 La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso l'Ufficio segreteria comunale che la trasmette all'ufficio competente attivandosi perché sia data ad essa esito entro il termine di cui al comma successivo. La richiesta è presentata su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il

modulo contiene la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

28.3 Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

28.4 Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato comunicando per scritto i motivi che non consentono il rilascio.

28.5 Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e, per lo stesso motivo, in esenzione dei diritti di segreteria in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

28.6 Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché il diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è titolare, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo ed al gettone di presenza

29.1 Per l'esercizio del mandato elettivo i consiglieri hanno diritto ai permessi retribuiti e alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

29.2 Ai consiglieri comunali è dovuto un compenso nella misura di legge.

29.3 I consiglieri e gli assessori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di missione secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 30 - Astensione obbligatoria

30.1 Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazione riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici salvo i casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

30.2 Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e della votazione.

30.3 I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 31 - Responsabilità personale

31.1 Ogni consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi a favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.

31.2 E' esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o, se presente, che abbia dichiarato motivatamente, prima della votazione, il proprio dissenso e abbia espresso voto contrario all'adozione di un atto deliberativo, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 32 - Competenza

32.1 La convocazione del Consiglio comunale compete ed è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco la comunicazione è disposta dal Vice Sindaco.

32.2 Per la prima seduta successiva alle elezioni la convocazione è disposta dal Sindaco neo-eletto.

32.3 Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore portando all'ordine del giorno quanto richiesto da detti consiglieri.

Art. 33 – Avviso di convocazione

33.1 La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi scritti, contenenti la data di emissione, l'indicazione del giorno e dell'ora della adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi.

33.2 Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione, per quelle successive alla prima, che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

33.3 Per le adunanze di seconda convocazione si osservano le procedure previste dal successivo art. 34.

33.4 L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio.

Art. 34 – Distinzione delle sedute – Definizioni

34.1 Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - pubbliche - segrete.

34.2 Sedute ordinarie - sedute straordinarie. Sono ordinarie tutte le sedute nei quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo annuale, pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

34.3 Sedute urgenti. Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Sindaco nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del requisito.

34.4 Sedute pubbliche e segrete: di norma le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità e correttezza ad esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Sindaco, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 35 – Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini

35.1 L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio dei Consiglieri, da un messo comunale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione se trattasi di seduta ordinaria e almeno tre giorni prima se trattasi di seduta straordinaria. Nel computo dei termini si esclude il calcolo del giorno di spedizione e quello di ricevimento.

35.2 Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.

35.3 Il messo rimette alla segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente.

35.4 Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o rifiuto del consigliere o di altra persona idonea a ricevere l'avviso, il messo comunale lascia comunicazione che l'avviso stesso è depositato presso la segreteria. Tale comunicazione equivale a consegna.

35.5 I consiglieri, che non risiedono nel Comune, entro dieci giorni dall'entrata in carica, contestualmente alla comunicazione del domicilio eletto nel territorio comunale a norma delle disposizioni statutarie, devono designare il nominativo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

35.6 Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al quinto e sesto comma, l'avviso di convocazione è spedito al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio e con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2.

35.7 Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o di urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.

35.8 In caso di seconda convocazione, susseguente a una adunanza andata deserta per mancanza del numero legale, l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

35.9 Quando, però, l'avviso di prima convocazione indica anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è consegnato, nei termini di cui al precedente comma 10, ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, sempre che altri oggetti non siano aggiunti all'ordine del giorno.

35.10 Eventuali irregolarità nella procedura di convocazione si intendono sanate qualora il consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 36 - Termini di recapito in caso di rinvio della seduta

36.1 Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno e ora siano stabiliti dal Presidente al momento della sospensione, il Presidente farà recapitare, il giorno successivo, avviso del rinvio ai soli consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta.

Art. 37 - Termini di recapito in caso di aggiunta di argomenti

37.1 Nel caso che, dopo effettuati i recapiti degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

37.2 La maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli argomenti aggiunti all'ordine del giorno, per poterli più

approfonditamente studiare. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui è stato deciso.

Art. 38 - Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

38.1 L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune e in altri luoghi pubblici di norma nei tre giorni precedenti a quello stabilito per la adunanza mediante apposito manifesto.

38.2 L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza o di quelli aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo comunale ventiquattro ore prima della riunione.

Art. 39 Ordine del giorno

39.1 L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

39.2 Di norma hanno la precedenza:

- le comunicazioni del Sindaco;
- le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni;
- l'approvazione del verbale della seduta precedente.

39.3 Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

39.4 Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.

Art. 40 - Deposito degli atti

40.1 Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati almeno 3 giorni prima della seduta presso la segreteria comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. L'orario di consultazione corrisponde all'orario d'ufficio salvo deroghe concesse dal Segretario.

40.2 Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata nel testo completo dei pareri prescritti dalla legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

40.3 I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

40.4 Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai Capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene invitata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

40.5 Il deposito dagli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Capigruppo, dandone avviso ai Consiglieri.

CAPO II

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 41 - Comportamento dei consiglieri

41.1 I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.

41.2 I consiglieri hanno il diritto di esprimere, entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata, alle

qualità personali di alcuno. Non è consentito fare imputazioni di cattiva intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

41.3 Se un consigliere viola i principi di cui ai commi 1 e 2, pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il presidente lo richiama e può disporre l'inserimento del richiamo nel processo verbale.

41.4 Se un consigliere richiamato persiste ulteriormente nel suo comportamento oppure ricorre ad ingiurie contro il sindaco, gli assessori o altri consiglieri od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il presidente dispone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta, avvalendosi anche della polizia locale.

Art. 42 - Comportamento del pubblico

42.1 Nessuna persona estranea al consiglio può, sotto alcun pretesto, accedere alla parte della sala ove siedono il presidente e i consiglieri comunali.

42.2 Il pubblico, che assiste alle adunanze del consiglio, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.

42.3 Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni, registrazioni, riprese audio/video se non specificamente autorizzate dal Presidente e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

42.4 I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, degli agenti della polizia locale.

42.5 Ove persone del pubblico arrechino turbamento ai lavori del consiglio o al pubblico presente, il presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia locale di espellere le persone che turbano l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine o il pubblico non si attenga ai richiami, il presidente può sospendere la seduta, a meno che il consiglio non deliberi, per alzata di mano, che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della polizia locale.

42.6 In caso di oltraggio al sindaco, agli assessori, ai consiglieri e agli agenti della polizia locale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 43 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

43.1 Il presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento.

43.2 Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto del comune per fornire illustrazioni e chiarimenti.

43.3 Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 44 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

44.1 Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni intervenendo, su autorizzazione del Presidente, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

44.2 Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

44.3 Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e rigide quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Sindaco per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

44.4 Nel caso in cui il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di

Segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere Comunale designato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

CAPO III

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 45 - Ordine della discussione

45.1 I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente, sentiti i capigruppo.

45.2 I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti loro assegnati e parlano dal proprio posto rivolti al presidente e al consiglio.

45.3 Nessuno può parlare senza il permesso del presidente. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un altro consigliere.

45.4 Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

45.5 Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento e ai termini di durata dallo stesso stabiliti.

45.6 Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

45.7 Nessun intervento può essere interrotto per la sua continuazione in una adunanza successiva.

Art. 46 - Adunanze di prima convocazione

46.1 Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune senza computare il Sindaco.

46.2 L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero legale dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale e il cui esito è annotato a verbale.

46.3 Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

46.4 Se il numero legale non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso, il presidente ne fa prendere atto a verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, e dichiara deserta l'adunanza.

Art. 47 - Verifica del numero legale

47.1 Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza la presenza del numero legale è presunta. Ciascun consigliere può comunque in qualsiasi momento chiederne la verifica.

47.2 I consiglieri, che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono obbligati a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal presente articolo, comma 1, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello.

47.3 La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Qualora nel corso della seduta ed a seguito di richiesta di verifica venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti. Se dopo un quarto d'ora dalla

verifica, il numero legale non viene raggiunto, il presidente rinvia i lavori consiliari dichiarando deserta la seduta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

47.4 La seduta successiva sarà di seconda convocazione.

Art. 48 - Adunanze di seconda convocazione

48.1 L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza di numero legale.

48.2 L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta per sopravvenuta mancanza dello stesso, è pure di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.

48.3 Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno sei consiglieri escluso il sindaco.

In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge o lo statuto richiedono la presenza di un particolare numero di consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'argomento o la speciale maggioranza al momento della votazione.

48.4 Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

48.5 L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità all'art. 30 del presente regolamento

Art.49 - Comunicazioni

49.1 All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il sindaco può effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità, anche se non iscritti all'ordine del giorno, senza che sulle stesse si possa aprire discussione. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti analoghi.

49.2 Successivamente si passa alla trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni che potrà aver luogo in tutte le adunanze ad eccezione di quelle nelle quali vengono discussi: il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano di governo del territorio e le sue varianti generali.

Art. 50 - Argomenti ammessi alla trattazione

50.1 Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

50.2 E' ammesso che un argomento posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in una seduta successiva senza inserirlo nuovamente all'ordine del giorno.

50.3 Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

50.4 Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 51 - Ordine di trattazione degli argomenti

51.1 Gli argomenti vengono trattati secondo la progressiva iscrizione nell'ordine del giorno.

51.2 L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta motivata del sindaco-presidente o di un consigliere. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accolta; diversamente decide il consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 52 - Questioni pregiudiziali e sospensive

52.1 La questione pregiudiziale può essere sottoposta da qualsiasi consigliere prima dell'inizio della discussione nel merito di un determinato argomento, chiedendone il ritiro dall'ordine del giorno.

52.2 La questione sospensiva può essere proposta da qualsiasi consigliere, anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.

52.3 Su entrambe le questioni decide il consiglio a maggioranza.

Art. 53 - Discussioni

53.1 La discussione su ciascun argomento è aperta dal presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.

53.2 La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal sindaco-presidente o dall'assessore all'uopo delegato o dal consigliere relatore o proponente.

53.3 Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

53.4 Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

53.5 Dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta e sono avvenute le repliche di cui al comma precedente, viene dichiarata chiusa la discussione.

53.6 Dopo che l'argomento è stato ampiamente dibattuto, il consiglio, su proposta del presidente, può dichiarare, a maggioranza dei consiglieri presenti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere manifestamente pretestuoso o dilatorio.

Art. 54 - Emendamenti

54.1 Fino al momento della chiusura della discussione possono essere presentati per iscritto al presidente uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

54.2 Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il presidente reputi più opportuno.

54.3 Fino al momento della votazione possono essere presentati emendamenti agli emendamenti.

54.4 Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri consiglieri.

54.5 Gli interventi sugli emendamenti non possono avere durata superiore ai cinque minuti. Sono ammesse dichiarazioni di voto di un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore ai cinque minuti.

54.6 L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

54.7 Gli emendamenti possono essere posti in votazione se gli stessi sono corredati dei prescritti pareri e, qualora implicino un aumento di spesa o una diminuzione di entrata, dell'attestazione della copertura finanziaria.

54.8 Qualora non sia possibile acquisire seduta stante tutti i pareri e l'attestazione di cui al comma precedente, la votazione della proposta di emendamento viene rinviata ad altra seduta.

Art. 55 - Inammissibilità degli emendamenti

55.1 Il presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno e di emendamenti che siano stati formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione.

Art. 56 - Dichiarazione di voto

56.1 Chiusa la discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.

56.2 Prima che si proceda alla votazione, un consigliere per ogni gruppo può dichiarare il voto del gruppo stesso.

56.3 Possono intervenire per dichiarazioni di voto i consiglieri che intendono dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza, precisando la loro posizione nel prendere la parola.

56.4 Ogni dichiarazione di voto non può superare i cinque minuti. Tale termine è raddoppiato per le dichiarazioni di voto relative all'approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo, alle mozioni di sfiducia, ai bilanci preventivi, ai conti consuntivi, ai piani territoriali urbanistici, ai programmi annuali e pluriennali e alle loro varianti generali.

Art. 57 - Partecipazione dell'assessore non consigliere

57.1 L'eventuale Assessore non Consigliere di cui all'art. 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli comunicato l'avviso di convocazione.

57.2 La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 58 - Adunanze "aperte"

58.1 Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi diversi.

58.2 Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

58.3 In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei consiglieri, ammette anche interventi delle persone invitate al fine di consentire apporti di opinioni, di conoscenze, di sostegno nonché l'illustrazione degli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

58.4 Durante le sedute "aperte" non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del consiglio stesso.

Art. 59 – Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

59.1 Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

59.2 Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.

59.3 La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente è presa dal Presidente.

59.4 L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

CAPO IV

DELLE VOTAZIONI

Art. 60 - Sistemi di votazione

60.1 Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Le votazioni in forma segreta hanno carattere eccezionale e sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

60.2 La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, per la legittimità della votazione.

60.3 Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni di legge, dello statuto o del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 61 - Votazione palese

61.1 La votazione palese viene fatta per alzata di mano.

61.2 Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

61.3 Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato. Il presidente ha facoltà di controllare l'esito della votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.

Art. 62 - Votazione segreta

62.1 La votazione segreta ha luogo mediante schede predisposte dal segretario, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.

62.2 Nelle votazioni a mezzo di schede, ciascun consigliere scrive sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali intende votare, nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta al consiglio. I nominativi scritti sulla scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

62.3 Nel caso in cui venga proposto al consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti, il voto può essere espresso scrivendo sulla scheda "sì" oppure "no", se si tratta di approvare o di respingere la proposta.

62.4 I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

62.5 Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non eleggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

62.6 Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, nominati dal presidente prima dell'inizio delle operazioni, e del segretario comunale, procede allo spoglio delle schede.

62.7 Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti, meno quelli astenuti.

62.8 Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

62.9 Le schede relative alla votazione segreta sono distrutte a cura del segretario comunale. Nel caso di contestazione, le stesse, dopo la redazione del verbale, sono conservate in plico sigillato a cura del segretario e disponibili per i conseguenti provvedimenti

Art. 63 - Ripetizione della votazione

63.1 Quando si verificano irregolarità, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 64 - Votazione per singole parti

64.1 Il presidente può disporre, di sua iniziativa o su richiesta dei consiglieri, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.

64.2 La votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto posto a votazione.

64.3 In ogni caso, su ogni ordine, emendamento o proposta di deliberazione il consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 65 - Astensione dei consiglieri dalla votazione

65.1 I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.

65.2 I consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

65.3 I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento, debbono obbligatoriamente astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, si allontanano dall'aula, avvertendone il segretario per la registrazione a verbale.

65.4 I consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.

Art. 66 – Mozione d'ordine

66.1 E' mozione d'ordine il richiamo verbale del Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine con il quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.

66.2 Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad ogni oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 67 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

67.1 Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi e termini sconvenienti.

67.2 Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

Art. 68 - Esito delle votazioni

68.1 Salvo diverse maggioranze espressamente previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

68.2 La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti stessi.

68.3 I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

68.4 Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

68.5 Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante. Ove si ripeta un'ulteriore parità di voti la proposta si intende respinta.

CAPO V

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 69 - Verbale delle adunanze – Contenuto e firma

69.1 Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.

69.2 Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

69.3 I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

69.4 Nei verbali deve risultare se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma della votazione.

69.5 Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

- ingiuriose;
- contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
- di protesta contro i provvedimenti adottati.

69.6 Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

69.7 Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

69.8 Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

69.9 I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta, dal Segretario e dal Consigliere anziano.

69.10 Le deliberazioni, cui è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente, sono raccolte in apposito registro, conservato presso l'archivio comunale.

Art. 70 - Approvazione dei verbali

70.1 Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

70.2 Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

70.3 Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente, non è ammesso ritornare in alcun modo sul merito dell'argomento.

70.4 Quando sul verbale siano proposte rettifiche, queste qualora il Presidente lo ritenga necessario sono ammesse ai voti e se approvate sono annotate sul verbale della seduta in corso.

70.5 La votazione, avrà luogo per alzata di mano.

70.6 L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante agli argomenti trattati in seduta segreta.

70.7 Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, nè dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 - Entrata in vigore

71.1 Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

72.2 Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 72 - Disposizioni generali

72.1 Copia del Presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.

72.2 Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

INDICE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

Disposizioni preliminari e generali

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Interpretazione del regolamento
- Art. 3. Durata in carica
- Art. 4. Luogo delle adunanze consiliari

CAPO II

Il Presidente

- Art. 5. Presidenza delle adunanze
- Art. 6. Sostituzione del Presidente
- Art. 7. Compiti e poteri del Presidente

CAPO III

Gruppi Consiliari

- Art. 8. Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 9. Conferenza dei capigruppo

CAPO IV

Commissioni Consiliari – Rappresentanti del Comune

- Art. 10. Costituzione e composizioni
- Art. 11. Istituzione di commissioni speciali
- Art. 12. Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

Norme generali

- Art. 13. Riserva di legge

CAPO II

Inizio e cessazione del mandato elettivo

- Art. 14. Entrata in carica
- Art. 15. Linee programmatiche di mandato
- Art. 16. Dimissioni
- Art. 17. Rimozione – Decadenza - Sospensione dalla carica
- Art. 18. Sospensione dalla carica – Sostituzione
- Art. 19. Partecipazione alle adunanze del Consiglio

CAPO III

Diritto d’iniziativa dei consiglieri comunali

- Art. 20. Diritto di presentare proposte di deliberazioni
- Art. 21. Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 22. Diritti dei consiglieri
- Art. 23. Mozioni
- Art. 24. Interpellanze
- Art. 25. Interrogazioni
- Art. 26. Mozioni, interpellanze e interrogazioni – Discussione congiunta
- Art. 27. Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 28. Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

CAPO IV

Esercizio del mandato elettivo

- Art. 29. Diritto di esercizio del mandato elettivo ed al gettone di presenza
- Art. 30. Astensione obbligatoria
- Art. 31. Responsabilità personale

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

Convocazione del Consiglio comunale

- Art. 32. Competenza
- Art. 33. Avviso di convocazione
- Art. 34. Distinzione delle sedute – Definizioni
- Art. 35. Consegna e pubblicazione dell’avviso di convocazione – Modalità e termini
- Art. 36. Termini di recapito in caso di rinvio della seduta
- Art. 37. Termini di recapito in caso di aggiunta di argomenti
- Art. 38. Pubblicazione e diffusione dell’ordine del giorno
- Art. 39. Ordine del giorno
- Art. 40. Deposito degli atti

CAPO II

Presidenza e segreteria dell’adunanza

- Art. 41. Comportamento dei consiglieri
- Art. 42. Comportamento del pubblico
- Art. 43. Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Art. 44. La partecipazione del Segretario all’adunanza

CAPO III

Delle sedute del Consiglio

- Art. 45. Ordine della discussione
- Art. 46. Adunanze di prima convocazione
- Art. 47. Verifica del numero legale
- Art. 48. Adunanze di seconda convocazione
- Art. 49. Comunicazioni
- Art. 50. Argomenti ammessi alla trattazione
- Art. 51. Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 52. Questioni pregiudiziali e sospensive

- Art. 53. Discussioni
- Art. 54. Emendamenti
- Art. 55. Inammissibilità degli emendamenti
- Art. 56. Dichiarazioni di voto
- Art. 57. Partecipazione dell'assessore non consigliere
- Art. 58. Adunanze "aperte"
- Art. 59. Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

CAPO IV

Delle votazioni

- Art. 60. Sistemi di votazione
- Art. 61. Votazione palese
- Art. 62. Votazione segreta
- Art. 63. Ripetizione della votazione
- Art. 64. Votazione per singole parti
- Art. 65. Astensione dei consiglieri dalla votazione
- Art. 66. Mozione d'ordine
- Art. 67. Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
- Art. 68. Esito delle votazioni

CAPO V

Dei verbali delle sedute

- Art. 69. Verbale delle adunanze – Contenuto e firma
- Art. 70. Approvazione dei verbali

CAPO VI

Disposizioni finali

- Art. 71. Entrata in vigore
- Art. 72. Disposizioni generali